

PIANO TARIFFARIO DIRITTI DI SEGRETERIA e ONERI DI ISTRUTTORIA SUAP	
<i>Descrizione delle tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello unico per le attività produttive</i>	<i>Diritti di Istruttoria (Importi in Euro)</i>
DUAAP con avvio immediato (0 gg.) senza interventi edilizi – Art. 1, commi 21-23 L.R. 3/2008	€ 50,00
DUAAP con avvio immediato (0 giorni o 20 gg.) con interventi edilizi che non necessitano di conferenza di servizi	€ 70,00
DUAAP con conferenza di servizi (con uno o più enti) – Art. 1, comma 25, L.R. 3/2008	€ 150,00
DUAAP con conferenza di servizi per l'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di Grande Struttura di vendita (GSV) ai sensi della L.R. 5/2006	€ 500,00
Comunicazioni e adempimenti vari, diversi dalla Duaap a 0 e 20 gg. e dalla Duaap per conferenze di servizi, da inviare a enti/uffici terzi (es. tutte le dichiarazioni presentate con la modulistica regionale contrassegnata con la lettera F , escluso il modello F11 - scarichi industriali e il modello F24 - installazione temporanea spettacoli viaggianti; tutte le dichiarazioni e comunicazioni presentate con modello a sé stante).	€ 30,00
Dichiarazioni di agibilità degli immobili e degli impianti	€ 70,00
Domande per la partecipazione a bandi di Fiere di durata annuale	€ 15,00
Domande per la partecipazione a bandi di Mercati e Fiere di durata pluriennale	€ 30,00
Adempimenti relativi a Collaudo immobili e impianti e autocollaudo, ove previsto dalle vigenti normative	€ 100,00
Parere preliminare art. 19 D.G.R. 39/55 del 23 settembre 2011 o consulenza scritta	€ 150,00
Riunione tecnica art. 1, comma 22 L.R. 3/2008 e art. 9 D.P.R. 160/2010	€ 150,00
copie di cd o di dvd	€ 10,00
diritti di ricerca e visura degli atti	€ 30,00
LE PROCEDURE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, SECONDO LE TARIFFE VIGENTI (es. bollo per l'istanza e bollo per il provvedimento)	
<p>Gli importi di cui sopra sono diminuiti del 50% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditta Individuale il cui titolare abbia 30 anni non compiuti o sia di sesso femminile; - Società di persone (società semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice) in cui almeno il 50% dei soci non abbia compiuto 30 anni o sia di sesso femminile, come risulta dalla visura presso la CCAA; 	

Sono esclusi dall'applicazione del presente tariffario i procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive (Mod. C6) e tutte le comunicazioni effettuate al Suap che non richiedono alcun adempimento, in quanto non obbligatorie o non previste da normative di settore (es. avvio di attività c.d. libere, non soggette a titolo abilitativo).

Sono esclusi gli adempimenti richiesti per attività non ricadenti nel campo di applicazione della normativa Suap (a titolo esemplificativo: notifiche igienico sanitarie richieste da Comitati, Associazioni o ONLUS che non svolgono attività imprenditoriale, domande di partecipazione a bandi per l'assegnazione di posteggi ai mercati e fiere presentate da Associazioni, Comitati, ONLUS ed operatori dell'ingegno, che non svolgono attività commerciali)

L'importo di cui sopra deve essere pagato:

- mediante versamento sul c/c postale n.222075 Intestato a **“Comune di Olbia – Servizio di Tesoreria – causale Diritti di istruttoria SUAP - Cap. 1344”**;
- Mediante bonifico bancario all'IBAN IT04N0101584980000070033375, intestato a **“Comune di Olbia - Servizio di Tesoreria – causale Diritti di istruttoria SUAP - Cap. 1344”**

Con riferimento ai procedimenti di cui sopra, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere al SUAP, al momento della presentazione della DUAAP e dei relativi allegati, la ricevuta di pagamento dell'importo forfettario previsto, comprensivo di eventuali rimborsi delle spese sostenute dall'ufficio.

Ai fini dell'applicazione del tariffario si intende per:

Parere sulla compatibilità del progetto preliminare: il parere preventivo sulla compatibilità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, paesistica e territoriale, secondo quanto prevede l'art. 19 della D.G.R. 39/55 del 23.09.2011.

Duaap per avvio immediato senza interventi edilizi: il procedimento che prevede l'avvio dell'attività produttiva dalla presentazione della Duaap e dei relativi allegati, e per la quale l'imprenditore abbia già a disposizione i locali idonei e non si ricada in una delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 24 della L.R. 3/2008. Ricadono in questa tipologia le autorizzazioni allo scarico di reflui (i modelli A11 e/o F11 costituiscono allegato alla Duaap a 0 gg. senza intervento edilizio) e i modelli per l'installazione temporanea di spettacoli viaggianti (il modello F24 costituisce allegato della Duaap a 0 gg.)

Duaap per avvio immediato con interventi edilizi: il procedimento che prevede, laddove sia necessario un intervento edilizio, l'avvio dei lavori decorsi venti giorni (o eventuali termini più brevi) dalla presentazione della Duaap e dei relativi allegati, a condizione che non si ricada in una delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 24 della L.R. 3/2008.

Duaap con conferenza di servizi – più Enti: l'imprenditore che vuole avviare un'impresa in alcuni particolari ambiti (indicati dall'art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/2008 e relativi, ad esempio, alle verifiche ambientali, alla sicurezza pubblica, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, per i quali siano necessarie valutazioni discrezionali da parte di almeno un Ente/ufficio), presenta allo Sportello Unico la Duaap. Il SUAP rilascia all'imprenditore una ricevuta di presa in carico della pratica e procede entro 7 giorni alla convocazione di una conferenza di servizi, da svolgersi entro i successivi 15 giorni (art. 1, commi 24 e 25 della L.R. 3/2008 – art. 11 delle Direttive Suap).

Duaap con conferenza di servizi – un solo Ente: l'imprenditore che vuole avviare un'impresa nei medesimi ambiti di cui all'art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/2008 presenta allo Sportello Unico la Duaap. Il SUAP rilascia all'imprenditore una ricevuta di presa in carico della pratica e, qualora sia uno solo l'Ente/ufficio competente al rilascio del parere o dell'atto di assenso comunque denominato, non è necessario procedere ai lavori della conferenza nel caso in cui il parere favorevole dell'Ente/Ufficio pervenga al Suap prima della data fissata per la conferenza (art. 11, comma 3, delle Direttive Suap).

Duaap con conferenza di servizi ai sensi della L.R. 5/2006: l'imprenditore che vuole aprire, variare il settore merceologico, trasferire la sede o ampliare la superficie di una grande struttura di vendita presenta al Suap l'istanza ai sensi dell'art. 4, commi 5 e ss. della L.R. 5/2006. La conferenza di servizi si svolge in seduta pubblica presso la sede della Regione Sardegna.

Comunicazioni e adempimenti vari, diversi dalla Duaap a 0 e 20 gg. e dalla Duaap per conferenze di servizi, da inviare a enti/uffici terzi: comunicazioni e adempimenti connessi alle verifiche formali svolte dal Suap, non ricadenti tra le tipologie di titolo abilitativo ad efficacia immediata (Duaap a 0 gg ai sensi della L.R. 3/2008 e /o Scia ai sensi dell'art. 19 L.241/90) o differita di 20 gg. (Duaap a 20 gg. ex L.R. 3/2008). A titolo esemplificativo ricadono in questa tipologia tariffaria: tutte le dichiarazioni presentate con la modulistica regionale contrassegnata con la **lettera F**, **escluso il modello F11** - scarichi industriali **e il modello F24** - installazione temporanea spettacoli viaggianti; tutte le dichiarazioni e comunicazioni presentate con modello a sé stante. Il modello F11 e il modello F24 costituiscono allegato alla Duaap a 0 gg. e pertanto sono soggetti all'applicazione della relativa tariffa.

Attività di verifica delle dichiarazioni di agibilità degli immobili e degli impianti: le attività, espletate dai competenti Enti/uffici su impulso dello Sportello Unico, di verifica, vigilanza e controllo delle autocertificazioni rese dagli interessati a norma dei commi 26 e 27 dell'art. 1 L.R. 3/2008.

Adempimenti relativi a collaudo immobili o impianti e autocollaudo: le attività di verifica formale e trasmissione agli enti competenti della documentazione inerente il collaudo o l'autocollaudo di immobili e impianti, previsto dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 1 L.R. 3/2008.

Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni.

Sia che derivi da procedimenti con o senza interventi edilizi, la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria deve essere scansionata ed allegata alla documentazione della pratica: l'assenza di tale

documento verrà considerata al pari del mancato pagamento dei diritti dovuti e la pratica verrà considerata irricevibile.

La dichiarazione di irricevibilità espressa, nei casi previsti dalla D.G.R. 39/55 del 23.09.2011, comporta la chiusura del procedimento e la conseguente archiviazione della pratica, con la conseguente perdita dei diritti Suap versati.

In caso di ripresentazione di una nuova pratica dovranno essere corrisposti i diritti Suap, essendo gli stessi connessi a nuovi adempimenti e/o ad un nuovo procedimento.